

principi generali, imponendo la convenzione posteriore alla scadenza come alternativa alla data della domanda giudiziale. Orbene, nel momento in cui gli usi che erano alla base dell'anatocismo trimestrale a favore della sola banca sono stati ritenuti inidonei ai sensi dell'incipit di cui all'art. 1283 c.c., ne deriva che risulta mancante una qualsiasi pattuizione sull'anatocismo successiva alla maturazione degli interessi, e non resta pertanto che effettuare i conteggi escludendo ogni capitalizzazione, in quanto qualsiasi diversa soluzione supplirebbe ad una pattuizione inesistente. Aggiungasi che l'istituto dell'inserzione automatica di clausole è previsto solo per quelle imposte dalla legge (art. 1339 c.c.) e non è possibile applicare al conto corrente bancario le norme previste per il conto corrente ordinario relativamente alla chiusura semestrale (art. 1831 c.c.) e alla imputazione del saldo quale prima rimessa dopo la chiusura (art. 1823 c.c.) in quanto non comprese tra quelle richiamate dall'art. 1857 c.c.

In ossequio al punto 1 del quesito, il Ctù ha provveduto a ricalcolare gli interessi debitori per il periodo a decorrere dal quarto trimestre 1996, determinando in euro 3028,14 la maggior somma a titolo di interessi anatocistici esborsata da parte attorea.

In ossequio al punto 2 del quesito, il Ctù ha provveduto a calcolare anche le CMS e le spese di chiusura conto relative al medesimo periodo, determinandole come emerge a pag. 17 della Ctù. Orbene anche tali somme devono essere oggetto di restituzione, le CMS in quanto non pattuite, e le spese di chiusura conto trimestrali in quanto costituiscono un effetto indiretto e collegato con l'anatocismo trimestrale.

Tutti i riconteggi, come previsto dal quesito, sulla cui formulazione le parti non hanno effettuato alcuna osservazione, e come legittimato dal fatto che non sono stati pattuiti validamente interessi ultralegali sino al 31 agosto 1998, sono stati effettuati ai sensi dell'art. 117 TUB sino al 31 agosto 1998 e con i tassi di interesse convenzionali da tale data al 23 maggio 2000.

Consegue da quanto esposto che le somme da prendere in considerazione sono quelle riportate a pag. 17 della Ctù (valori dal quarto trimestre 1998 al 31 agosto 1998) unitamente a quelle riportate a pag. 16 (valori dal 31 agosto 1998 al 23 maggio 2000), per un totale di euro 7008,18.

La somma indicata va maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo (infatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non vi sono elementi per ritenere la malafede della Banca, nell'epoca anteriore al *revirement* giurisprudenziale, nel trattenimento indebito delle somme).

Le spese seguono la soccombenza e pertanto la convenuta, a cui carico si pongono le spese di ctù, va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 1500,00 per diritti ed euro 2000,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Milano, Dott. Paolo Guidi, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,

- *Condanna la convenuta Banca Intesa Sanpaolo Spa a corrispondere alla società in liquidazione l'importo di euro 7008,18, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.*
 - *Condanna la banca convenuta a rimborsare alla società attrice le spese di giudizio, liquidate in che si liquidano in euro 1500,00 per diritti ed euro 2000,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali.*
 - *Pone definitivamente a carico della banca convenuta l'intero costo della ctu.*
- Milano, il 14 marzo 2012

IL GIUDICE
Dott. Paolo GUIDI

